

TI_GERICHTE 11.2007.55 vom 19. Februar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.55

FR: TI_GERICHTE 11.2007.55 du 19 février 2009

IT: TI_GERICHTE 11.2007.55 del 19 febbraio 2009

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per moglie e figlia

Erwägungen

E. 4

L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto accertare il suo reddito da attività lucrativa in fr. 4579.– mensili, come dimostrano i conteggi di stipendio relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2006. Al primo giudice egli rimprovera di avere considerato anche dati del 2003, mentre il matrimonio è del maggio 2004. Imputandogli un reddito di fr. 4900.– mensili, sostiene l'appellante, il primo giudice lo obbligherebbe di fatto a guadagnare più di quanto egli percepiva come docente di educazione fisica durante la vita in comune. a) Per principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Trattandosi di un lavoratore dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio netto percepito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), compreso il provento di eventuali lavori straordinari, se sono prestati in modo regolare, costituiscono cioè una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento (RtiD I-2005 pag. 767 n. 50c). Qualora nondimeno, dando prova di buona volontà, l'interessato avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). b) Nella fattispecie il convenuto guadagnava, al momento in cui i coniugi si sono separati (aprile del 2006), fr. 4579.– mensili netti, assegno familiare compreso (doc. 13: conteggi di stipendio), per 29 ore settimanali di insegnamento (interrogatorio formale del 9 ottobre 2005, risposta n. 2). Non consta ch'egli ricevesse una tredicesima. L'anno prima egli aveva guadagnato sostanzialmente la stessa cifra (doc. 12: conteggi del 2005). Nel 2004 il suo stipendio medio raggiungeva invece fr. 4728.– mensili (doc. 11: conteggi del 2004). A quest'ultimo riguardo il Pretore ha rilevato, per di più, che il certificato di salario a fini fiscali accluso alla dichiarazione d'imposta 2004 (nella rubrica “richiami – UT _____”) attestava quell'anno un reddito netto da attività principale di fr. 64 837.–, pari a fr. 5403.– mensili (e non solo a fr. 4728.–). Se poi si considera, ha continuato il Pretore, che nel 2003 il convenuto guadagnava fr. 5068.– mensili (certificato di salario a fini fiscali accluso alla dichiarazione d'imposta 2003, nella medesima rubrica), a un giudizio di verosimiglianza ben ci si può fondare in concreto su uno stipendio oggettivamente conseguibile di fr. 4900.– mensili (sentenza impugnata, pag. 2). c) Con la motivazione testé riepilogata l'appellante non si confronta. Nella sentenza appellata il Pretore ha accertato, in sintesi, che nel 2003 il convenuto aveva una capacità lucrativa di fr.

5068.– mensili, passata nel 2004 a fr. 5403.– mensili, ma che senza apparente giustificazione tale potenzialità è calata a fr. 4728.– mensili nel 2005 e tale è rimasta nel 2006. Nell'appello l'interessato non adduce alcuna spiegazione al proposito. Non pretende che la scuola privata gli abbia ridotto lo stipendio (anzi, dagli atti la retribuzione lorda risulta essere rimasta invariata: fr. 5000.– mensili nel 2004, nel 2005 e nel 2006: doc. 11, 12 e 13), non asserisce che gli siano state ridotte le ore di insegnamento e neppure che gli siano mancate opportunità di guadagno all'interno dell'istituto per cause indipendenti dalla sua volontà. Reputando ch'egli potrebbe, dando prova di ragionevole impegno, guadagnare fr. 4900.– mensili, il Pretore non ha fatto altro, quindi, che applicare adeguatamente i principi stabiliti della giurisprudenza. Su questo punto l'appello manca di buon diritto.

E. 5

Quanto al reddito da attività accessoria, l'appellante fa valere di non poter essere tenuto a lavorare più del 100% e che, comunque sia, “ con due sole ore settimanali di attività accessoria la sua entrata è senz'altro diminuita rispetto a quello che guadagnava prima ”, non per malvolere, ma per decisione della ditta _____ che gli offriva tale possibilità di guadagno. L'appellante soggiunge che, avesse inteso ridurre il proprio reddito, egli non si sarebbe limitato a diminuire quell'attività, ma l'avrebbe cessata del tutto. a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che, lavorando accessoriamente come istruttore di fitness per la _____ di _____, il convenuto aveva guadagnato in media fr. 490.– mensili nel 2005, circa fr. 530.– mensili nel 2004 e, stando alla tassazione 2003, fr. 484.– mensili nel corso di quell'anno. Dagli atti risulta altresì che nel 2006 egli ha percepito, sempre dalla medesima ditta, fr. 953.55 nel gennaio del 2006, fr. 604.65 nel febbraio 2006 e fr. 697.70 nel marzo 2006 (doc. 9, 1° foglio, e doc. 10). Licenziato per il 1° maggio 2006 (doc. 1), in seguito a un successivo accordo raggiunto con la società egli si è poi impegnato a gestire “ una piccola nicchia ” di 30 o 40 clienti, un paio d'ore la settimana, con remunerazione oraria (fr. 23.–/24.– lordi: deposizione di _____: verbale del 28 novembre 2006, pag. 2 in basso). In simili condizioni il Pretore ha ritenuto che, con un po' di zelo, il convenuto potrebbe guadagnare almeno fr. 300.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo). b) Nella misura in cui pretende di non poter essere tenuto a lavorare più del 100%, l'appellante disconosce che – come si è accennato (consid. 4a) – il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento include anche il provento di attività collaterali, se queste sono prestate in modo regolare, costituiscono cioè un cespito di reddito abituale su cui la famiglia può contare. Che egli lavorasse accessoriamente per la _____ già prima di sposarsi – per poco che sia durato il matrimonio – non è contestato. Che si trattasse di un'attività regolare è fuori dubbio (doc. 9 e 10). Non v'è ragione dunque perché il relativo introito non sia considerato ora nei redditi coniugali. Rimane la questione di sapere per quale importo ciò debba avvenire, l'appellante obiettando che “ con due sole ore settimanali di attività accessoria la sua entrata è senz'altro diminuita rispetto a quello che guadagnava prima ” (del maggio 2006). c) Intanto occorre sgombrare il campo dall'asserzione secondo cui il licenziamento sarebbe avvenuto per cause estranee alla volontà dell'appellante. Il direttore della _____ ha dichiarato che il rapporto d'impiego è stato rescisso per una “ minore affidabilità ” del convenuto, non dal profilo qualitativo, ma perché egli non garantiva più una sufficiente disponibilità di tempo (“ Il lavoro svolto dal signor AP 1 è corretto, professionale ” . [...] “ Con affidabilità intendo poter contare con sicurezza sulla partecipazione da parte sua a un certo numero di ore di lavoro ” : deposizione di _____, verbale del 28 novembre 2006, pag. 2 in fondo). L'appellante non spiega tuttavia perché a un certo momento gli sia venuta meno la disponibilità di tempo. Evoca

generiche difficoltà nel conciliare l'attività principale con quella accessoria, ma non pretende che a un tratto la prima fosse diventata più impegnativa. Allega di dover “rimanere a disposizione dell'Istituto per cui lavora per riunioni, scrutini, consigli di classe, collegio docenti e quant'altro, come noto e risaputo” (memoriale pag. 9), ma non asserisce che da ciò egli fosse dispensato in precedenza. Né egli contesta che il direttore della _____ gli lasci assoluta libertà nella scelta degli orari, i quali sono perfettamente conciliabili con le sue 29 ore settimanali di insegnamento (deposizione di _____, loc. cit., pag. 2 in fondo). d) Eccepisce l'appellante che ormai, dopo il suo licenziamento, l'organico della _____ è al completo e che la sua attività accessoria si riduce in definitiva alle due ore settimanali con la “piccola nicchia” di 30 o 40 clienti. Il fatto è che ciò si deve al suo stesso comportamento, non a cause imprevedibili o a circostanze di forza maggiore. E chi riduce unilateralmente un'attività accessoria regolarmente esercitata, non può poi valersene. Si aggiunga che, con una licenza in educazione fisica conseguita nell'Università di _____, l'appellante (classe 1969) ha maturato esperienza nel suo settore professionale fin dal 2000 (interrogatorio formale del 9 ottobre 2005, risposta n. 1). Né egli risulta essere men che in buona salute. Nulla induce a supporre pertanto che, dando prova di buona volontà, egli non sia in grado di guadagnare per mezzo di un'attività accessoria (esercitata, come detto, sin da prima del matrimonio) quei fr. 300.– mensili stimati dal Pretore. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

E. 6

Da ultimo l'appellante censura il costo dell'alloggio (fr. 800.– mensili) che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo, sostenendo che la parità di trattamento impone di considerare nel fabbisogno minimo di entrambi i coniugi lo stesso onere per l'abitazione. La tesi è infondata. Non perché i coniugi vadano trattati diversamente in materia logistica, ma perché la parità si intende in senso qualitativo, non necessariamente quantitativo (I CCA, sentenza inc. 11.1998.148 del 24 novembre 1999, consid. 4; da ultimo: sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a). Nel caso in esame il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa per l'alloggio di fr. 800.– mensili (in luogo dei fr. 1200.– esposti dall'interessato), pari sostanzialmente a un terzo degli oneri ipotecari gravanti l'immobile di cui l'appellante è comproprietario (per un terzo, appunto). L'appellante non sostiene che la sua abitazione sia più modesta di quella occupata dalla moglie. Pretendere in simili condizioni di vedersi inserire un costo dell'alloggio di fr. 1200.– mensili nel fabbisogno minimo significa perciò rivendicare un indebito. Privo di consistenza, una volta ancora l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso.

E. 7

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili. Quanto agli oneri di primo grado, il convenuto chiede di suddividerli metà per parte e di compensare le ripetibili, ma la domanda è subordinata all'accoglimento dell'appello, ipotesi che come si è visto non si verifica. Ne segue che la sentenza del Pretore va confermata anche al riguardo.

E. 8

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove si consideri la riduzione litigiosa del

contributo per la figlia chiesta in appello (da fr. 1600.–, rispettivamente fr. 1620.–, a fr. 1200.– mensili) fino alla maggiore età, rispettivamente la riduzione di quello per la moglie (da fr. 700.– a fr. 300.– mensili), il quale in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – , ; – , . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.